

**Contratto di Appalto per il servizio di attività di Progettazione e Assistenza tecnica sui progetti europei Lotto 1-CIG: 551355270A-Lotto 2-CIG: 5513561E75 -Lotto 4-CIG: 5513569512**

Atto pubblico amministrativo informatico ai sensi dell'art. 11

comma 13 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE**

L'anno duemilaquattordici nel mese di settembre il giorno quindici, ad Ancona, presso gli Uffici della Giunta Regionale - Via G. da Fabriano n. 2/4,

15 9 2014

avanti a me Avv. Caterina Di Mauro Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con decreto del Dirigente del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse strumentali n. 340/ANL del 27/06/2014, aventi i requisiti di legge:

**SONO PRESENTI:**

da una parte:

**REGIONE MARCHE** (C.F. 80008630420), di seguito denominata Regione, con sede legale in Ancona Via Gentile da Fabriano n. 9, rappresentata dal Dirigente della Posizione di funzione Politiche Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE giusta delibera della Giunta Regionale n. 78 del 27/01/2014 e come tale legale rappresentante, Dott. Mauro Terzoni, (C.F. TRZMRA59A26A271W) nato ad Ancona (AN) il giorno 26 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la Regione Marche, Via Tiziano n. 44, Ancona;

dall'altra parte:

**LATTANZIO e ASSOCIATI S.p.A.** con sede legale in Via Cimarosa n.4 20144 Milano,

Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10532030151, rappresentata dalla sig.ra Laura Cimino, C.F. CMNLRA74D52A271C nata ad Ancona, il 12 aprile 1974, e residente ad Ancona, in via Togliatti n. 100, giusta procura a rogito del dott. Lorenzo Turconi, notaio in Milano, avente repertorio n. 16989 del 10/09/2014 e allegata in copia conforme digitale sotto la lettera "A".

Detti componenti delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e all'uopo

**PREMETTONO:**

**che** con decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE n.211/POC del 18/12/2013 si indiceva la procedura di gara, ai sensi del D. LGS. n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione del servizio di attività di progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei", relativa al lotto n.1 CIG 551355270A; lotto n. 2 CIG 5513561E75; Lotto n. 3 CIG 5513562F48; lotto n. 4 CIG 5513569512;

**che** la procedura di gara prevedeva un importo a base di gara collegato alle seguenti percentuali sui budget dei progetti aggiudicati:

a) progetti con budget assegnato alla Regione maggiore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00): 10% (dieci per cento);

b) progetti con budget assegnato alla Regione tra Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e Euro 100.000,00 (centomila/00): 13% (tredici per cento);

c) progetti con budget assegnato alla Regione inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00): 15% (quindici per cento);

**che** le parti mi dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito, anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

**che** con lo stesso decreto di cui sopra è stato approvato, oltre al Capitolato speciale di appalto e al Disciplinare di gara, anche lo schema del presente Contratto;

**che** con decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE n.93/POC del 30/05/2014 conservato agli atti della P.F. Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE, in base alle risultanze di gara, il servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa Lattanzio e Associati spa, via Cimarosa, 4 20144 Milano, C.F. e P.Iva 10532030151 in base alle percentuali offerte e indicate al successivo articolo n. 3 del presente atto relativamente ai Lotti n. 1, n. 2 e n. 4;

**che** il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data 03/06/2014 con nota n. 0391500;

**che** la Regione Marche ha proceduto ad avviare in tempo debito la verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara relative al possesso dei requisiti di ordine generale, con riferimento alle visure camerali; allo stato fallimentare; alle certificazioni del casellario giudiziale civile e penale; alla certificazione di ottemperanza obblighi di cui alla L.68/99; nonché alla dichiarazione Unica di regolarità contributiva;

**che** con riferimento alle certificazioni acquisite alla data del presente atto, le stesse risultano regolari;

**che** con nota n. 337374/14/05/2014, sono state chieste dal Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE le informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/1998 alla Prefettura di Milano e che dette informazioni ad oggi non sono ancora pervenute;

**che** essendo trascorsi 45 giorni dall'invio delle suddette richieste appare opportuno procedere alla stipula del presente atto pur sottoponendolo alla condizione risolutiva qualora dovessero pervenire informazioni pregiudizievoli e pertanto ostative alla stipula;

**che** pertanto con decreto del Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE n. 194/POC del 01/09/2014, conservato agli atti della P.F. Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

**che**, ai sensi del comma 3 bis all'art. 26 del D. Lgs. 81/08, per i servizi oggetto del presente provvedimento non si rende necessaria la valutazione dei rischi di interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale e che pertanto i costi per la sicurezza per i rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

**che** il presente contratto disciplina unicamente le attività direttamente derivanti dalla procedura di gara, non aventi natura onerosa per la stazione appaltante, rinviando a successivi contratti a titolo oneroso, da stipularsi con le varie strutture regionali interessate, recanti la disciplina connessa alla realizzazione dell'attività di assistenza tecnica in caso di finanziamento dei progetti europei predisposti dal contraente;

**che** tutte le singole disposizioni di cui al presente atto si intendo riferite a ciascuno dei lotti sopra indicati.

TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE E COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dal giorno 18 (diciotto) Settembre 2014 (duemilaquattordici) ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

a. dalle clausole del presente atto;

b. dalle disposizioni del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e suoi allegati;

c. dall'offerta affidataria;

d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

I documenti di cui alla lettera b, debitamente sottoscritti, insieme all'offerta tecnica ed economica formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono conservati in originale agli atti della Posizione di funzione Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE della Giunta Regionale.

#### ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione Appaltante, il dirigente della struttura regionale denominata "PF Politiche Comunitarie - AdG FESR e FSE";

2. Appaltatore, la ditta denominata "LATTANZIO e ASSOCIATI S.p.A. con sede legale in Via Cimarosa n.4 20144 Milano, Partita I.V.A., C.F. 10532030151;

3. Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 4 conservata agli atti presso la sede della Stazione Appaltante;

4. Responsabile Unico della Procedura e direttore dell'esecuzione, il Dott. Mauro Terzoni, nella sua qualità di dirigente della stazione appaltante regionale indicata al punto 1.

#### ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

La Regione Marche, come sopra rappresentata, affida alla società LATTANZIO e ASSOCIATI S.p.A. lo svolgimento dei seguenti servizi, relativi a ciascuno dei tre lotti oggetto del presente atto e cioè Lotto n. 1, n. 2 e n. 4:

- a) individuazione delle opportunità di finanziamento di progetti europei a valere sui bandi a gestione diretta della Commissione Europea, sui programmi della Cooperazione Territoriale e su altri Programmi comunitari;

b) attività di progettazione e stesura proposte progettuali sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante.

Per ciascun lotto, l'appaltatore dovrà attivarsi per proporre almeno n.5 (cinque) progetti per anno di attività, compatibilmente con la programmazione dei bandi comunitari, al fine di soddisfare le esigenze di integrazione operativa e finanziaria della Regione Marche. Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati dovesse essere finanziato, la Stazione Appaltante si riserva di revocare l'incarico affidato con il presente atto, relativamente allo specifico lotto interessato e di affidare la relativa attività al primo dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

In caso di approvazione e ammissione a finanziamento del progetto europeo predisposto dall'appaltatore:

c) attività di assistenza tecnica e rendicontazione dei progetti, oggetto di contratto successivo, ai sensi di quanto disposto dalla procedura di gara di cui al presente contratto e indicate nel capitolato speciale di appalto all'art. 4.3, materialmente allegato in copia conforme digitale sotto la lettera "B".

Il presente atto non prevede un corrispettivo diretto. Qualora, a seguito dell'assolvimento dei servizi di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo, il progetto predisposto dal soggetto appaltatore venga a conseguire il finanziamento europeo, lo stesso si impegna a sottoscrivere un contratto avente ad oggetto attività di assistenza tecnica alla Struttura Regionale interessata dal progetto finanziato - e di cui al punto c) del presente articolo - il cui corrispettivo economico sarà pari alla percentuale offerta in sede di gara della quota di budget assegnato alla struttura regionale e secondo le seguenti percentuali:

a) per progetti con budget assegnato alla Regione Marche maggiore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00): corrispettivo pari al 7,67% (sette virgola sessanta-

sette per cento) del predetto budget;

b) progetti con budget assegnato alla Regione Marche tra Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e Euro 100.000,00 (centomila/00), corrispettivo pari al 11,34% (undici virgola trenta quattro per cento) del predetto budget;

c) progetti con budget assegnato alla Regione Marche inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), corrispettivo pari al 14,67% (quattordici virgola sessanta sette per cento) del predetto budget.

Le predette percentuali per fasce di valore economico sono le stesse per ciascun lotto aggiudicato e oggetto del presente atto.

Le predette percentuali si riferiscono all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'appaltatore ha la facoltà di effettuare le prestazioni previste dal presente atto, anche a favore degli Enti locali della Regione Marche alle stesse condizioni, purché ciò non pregiudichi l'assolvimento degli obblighi previsti nei confronti dell'Amministrazione regionale, e previo affidamento da parte dell'ente locale beneficiario di apposito incarico formale alle medesime condizioni contrattuali del presente appalto.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 310 e 311 del Regolamento del codice appalti DPR 207/2010.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi.

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so-

stanziali e siano derivate da obiettive circostanze e sempre della stessa natura del presente atto.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifici una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;

b) cause imprevedute e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'appaltatore non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'appaltatore.

Ove l'appaltatore non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto senza diritto a nessun compenso né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.



#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto deve avvenire in parte presso la sede del fornitore ed in parte presso la sede degli uffici della Regione Marche, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

#### ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il presente atto decorre dal giorno 18 (diciotto) settembre 2014 (duemilaquattordici). Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione e non può essere unilateralmente e tacitamente rinnovato.

Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'appaltatore, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, l'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dalla Regione entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La so-

sensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 308 del Regolamento.

#### ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal capitolato, dall'offerta tecnica e dal piano di lavoro generale;
- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con le strutture regionali e agenzie regionali interessate alle varie linee tematiche di progettazione europea;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui la Stazione appaltante ne richieda espressamente la presenza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le in-

dicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante.

e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante e/o dalle strutture regionali interessate;

h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta.

La sostituzione di tali risorse è ammessa in via eccezionale, previa autorizzazione della stazione appaltante, dopo la verifica del possesso, da parte del personale subentrante, di pari profilo e pari professionalità.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

In caso d'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale verifica, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

#### ART. 9 – GARANZIE

Il presente contratto non ha natura onerosa per la stazione appaltante in quanto gli obblighi di pagamento del corrispettivo matureranno solamente in caso di finanziamento dei progetti europei progettati dall'appaltatore e a seguito della sottoscrizione dei successivi e relativi contratti di Assistenza Tecnica come indicato all'art. 3 del presente atto.

Con riferimento pertanto all'obbligo di prestare la garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l'appaltatore si impegna a presentarla nei successivi contratti che saranno stipulati dalle strutture regionali partecipanti ai progetti europei predisposti dall'appaltatore di cui al presente atto e ammessi a finanziamento, che riguarderanno le attività di assistenza tecnica così come indicato negli atti di gara di cui al presente atto.

#### ART. 10 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

L'attività deve essere espletata secondo il piano operativo contenuto nella offerta

tecnica.

L'appaltatore è altresì tenuto a consegnare relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte.

Tali relazioni sono verificate dal responsabile del procedimento che certifica l'effettivo espletamento delle prestazioni ivi esposte.

La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010.

Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

#### ART. 11 CORRISPETTIVO

Come evidenziato al precedente articolo 3, stante la natura non onerosa del presente contratto, per lo stesso non è previsto alcun corrispettivo.

#### ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Stante la natura non onerosa del presente contratto per quanto in precedenza evidenziato, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, e di cui al comma 2 bis dell'art.25 del D.L. 24.04.2014 n.66 convertito con modificazioni della L. 23.06.2014 n. 89, verranno disciplinati in successivi contratti che saranno stipulati dalle strutture regionali partecipanti ai pro-

getti europei ammessi a finanziamento e riguardanti le attività di assistenza tecnica previste nella presente procedura di gara.

#### ART 13 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

#### ART. 14 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso non può comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, stante la natura del presente atto.

L'appaltatore, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

te.

#### ART. 15 – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 10,00 (dieci) . L'applicazione della penale riguarda l'eventuale mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 6, lett. a) del presente atto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore a € 2.000,00 (duemila/00), il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

#### ART. 16 - RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, del D. Lgs.



159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni maturate oggetto degli appositi contratti di Assistenza tecnica relativi agli eventuali progetti finanziati e stipulati con le strutture regionali interessate, e che risultano in essere al momento della risoluzione del presente contratto; l'appaltatore ha comunque l'obbligo, se richiesto dalla stazione appaltante, di portare a termine le relative prestazioni contrattuali dei citati contratti di Assistenza tecnica, ferma restando la preventiva facoltà della Regione Marche di procedere anche alla revoca del contratto di Assistenza tecnica in essere.

Qualora l'appaltatore non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto del presente atto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza, avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'appaltatore. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore non provveda a presentare almeno n.5 (cinque) progetti annui per ciascun Lotto oggetto del presente atto, a valere sui vari bandi europei;

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla nomina dell'organo di collaudo, ancorché il presente atto preveda la disciplina della regolare esecuzione.

Il predetto organo collaudatore procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto e autorizzato con il presente atto, nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di risoluzione del presente atto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, pari € 7.500,00 (settemilacinquecento,00). Resta fermo il diritto

dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di:

a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario appaltatore;

c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;

d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

e) procedere all'affidamento del completamento, qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state rese per una percentuale non inferiore al 70% (settanta per cento), direttamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 163/2006.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l'appaltatore non può aver diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, ancorché correttamente ed a regola d'arte, stante la natura del presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

#### ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti

di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto e con la sola esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali la registrazione avverrà in misura fissa ai sensi dell'art.11 Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

#### ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del

D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

La Regione, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Marche, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall’impresa alla Regione avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Viene allegato al presente atto: sotto la lettera “A” la procura in copia conforme digitale e sotto la lettera “B” il Capitolato Speciale di Appalto in copia conforme digitale all’originale cartaceo.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne esatta e completa conoscenza.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai  
comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagi-  
ne ventitrè oltre la presente e redatto nella forma di atto pubblico informatico nel  
rispetto della disciplina di cui all'art. 11 comma 13 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n.  
163, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante, unitamente all'allegato  
"B", mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica effettuata da me Ufficiale  
rogante della validità dei certificati di firma.

Per la Regione Marche

Il Dirigente della P.F.

Dott. Mauro Terzoni

Per la società LATTANZIO e ASSOCIATI S.P.A.

L'amministratore Unico.

L'UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE MARCHE

(Avv. Caterina Di Mauro)